

**ORDINANZA MUNICIPALE**  
**SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

(del 07.03.2011)

aggiornata con RM del 27.01.2020



<sup>2</sup>L'autorizzazione può essere modificata e revocata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità o risarcimento di danni di qualsiasi natura.

<sup>3</sup>L'impianto autorizzato deve essere installato entro 6 mesi dal suo rilascio. In caso contrario deve essere presentata una nuova domanda.

<sup>4</sup>Ogni modifica o cambiamento dell'impianto autorizzato necessita di una nuova procedura di autorizzazione. La nuova decisione viene adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda.

## **Art. 5**

Notifica - Esenzioni

<sup>1</sup>Necessitano di una semplice notifica all'ufficio di polizia:

a) gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere, mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi siano contenute pubblicità per terzi (sponsor).

<sup>2</sup>Non necessitano di autorizzazione:

a) le targhe indicanti studi professionali, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq 0.50, non siano luminose o di natura rifrangente, collocati sul fondo o sull'edificio ove ha sede l'attività economica a condizione che le stesse indichino unicamente il nome, la ragione sociale, la qualifica o l'eventuale logo;

b) le scritte dipinte o collocate sulle vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici o gli uffici), purché riferite all'attività commerciale esercitata;

c) le colonne e gli impianti pubblici destinati esclusivamente ad informazioni culturali e alla sensibilizzazione d'utilità pubblica;

d) gli impianti pubblicitari posati e gestiti dal Comune nell'ambito dell'informazione culturale, sociale e più in generale delle diverse attività comunali.<sup>1)</sup>

<sup>3</sup>Resta riservata la procedura concernente l'uso speciale dei beni amministrativi e i relativi divieti.

## **Art. 6**

Divieti

<sup>1</sup>Sono vietati gli impianti che, per dimensione o immissione, possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici, del traffico motorizzato e pedonale, all'ordine pubblico e alla moralità.

<sup>2</sup>Sono inoltre vietati:

a) l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 6 cpv. 3 e 4 RLImp;

---

<sup>1</sup> RM 27.01.2020 – pubblicazione dal 31.01.2020 al 02.03.2020  
Ordinanza sugli impianti pubblicitari

- b) la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
- c) la posa di impianti ai pali della luce, di sostegno delle linee elettriche, sulle cabine delle aziende comunali, agli armadi semaforici, ai segnali stradali (compresi i supporti per le indicazioni delle vie), ai parapetti, ai ponti, ai cavalcavia pedonali, agli alberi ed ai contenitori per i rifiuti urbani.

<sup>3</sup>Restano riservati i divieti di cui alla LImp, così come quelli concernenti la pubblicità di bevande alcoliche e il consumo di tabacco.

**Art. 7**  
Obblighi del  
beneficiario

<sup>1</sup>Il beneficiario di un'autorizzazione deve tenere l'impianto in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione.

<sup>2</sup>Il beneficiario e, in via sussidiaria il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della rimozione dell'impianto autorizzato:

- nel caso di cessazione, cessione o cambio dell'attività;
- quando, dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilire lo stato decoroso all'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme alla legislazione vigente in materia;
- quando, per qualsivoglia motivo, viene sospesa l'autorizzazione municipale.

### **CAPITOLO III**

#### *Procedura*

**Art. 8**  
Domanda

<sup>1</sup>La richiesta di autorizzazione va inoltrata in duplice copia al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso la Polizia comunale o sul sito internet ufficiale del Comune ([www.comune-paradiso.ch](http://www.comune-paradiso.ch)), rubrica sportello virtuale.

<sup>2</sup>La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, necessaria per l'esame della pratica, in particolare:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico);
- disegno in scala dell'impianto o insegna, comprensivo di colori e testo;
- documentazione fotografica, più precisamente una fotografia panoramica del luogo di collocazione dell'impianto pubblicitario, un fotomontaggio e due fotografie di dettaglio;
- relazione tecnica relativa all'intensità luminosa e agli orari di funzionamento per impianti luminosi o illuminati;
- consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso istante.

**Art. 9**  
Coordinamento con  
la licenza edilizia

<sup>1</sup>È richiesta la licenza edilizia per gli impianti pubblicitari con una superficie superiore ai 4 mq, i totem (escluso quelli adibiti all'informazione pubblica con una superficie inferiore ai 3 mq), quelli sporgenti o confinanti con l'area demaniale cantonale, quelli adibiti alla pubblicità per terzi o tecnicamente assoggettabili e quando l'impianto ha caratteristiche tali (per dimensioni, emissioni luminose o foniche, etc.) da pregiudicare gli interessi di terzi. <sup>2)</sup>

<sup>2</sup>La domanda o notifica di costruzione deve includere la documentazione di cui all'art. 8 cpv. 2 della presente.

**Art. 10**  
Coordinamento con  
il demanio cantonale

Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio segue le disposizioni dell'Ufficio cantonale preposto all'applicazione della LDP e del RDP.

## CAPITOLO IV

### *Tasse*

**Art. 11**  
a) in generale

<sup>1</sup>Per ogni autorizzazione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali.

<sup>2</sup>Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda.

<sup>3</sup>Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa è calcolata separatamente, in base all'Ordinanza concernente l'occupazione provvisoria dell'area pubblica, alle proprietà private aperte al pubblico transito, per l'affissione e la pubblicità.

**Art. 12**  
b) tassa di decisione

Il Municipio preleva una tassa di decisione il cui importo, compreso tra un minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 2'500.--, è stabilito in base alle prestazioni e all'impegno dell'Amministrazione comunale. Il costo orario di tali prestazioni è stabilito dall'Ordinanza municipale sul prelievo delle tasse di cancelleria.

**Art. 13**  
c) tassa per  
prestazioni speciali

Il richiedente è tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali ad esempio consulenze specialistiche o perizie.

**Art. 14**  
Esenzioni e riduzioni

<sup>1</sup>Gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità sono esenti da tasse.

<sup>2</sup>Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non vi figurino alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

## CAPITOLO V

### *Norme edilizie*

#### **Art. 15**

Esame della  
domanda  
(art. 11 NAPR)

<sup>1</sup>Nell'esame della domanda il Municipio verificherà che l'esposizione dell'impianto non sia, per dimensioni, emissioni o aspetto estetico, deturpante per gli edifici, porticati, giardini, strade e piazze, nonché al paesaggio ed alla sicurezza stradale.

<sup>2</sup>E' considerato deturpante tutto ciò che per dimensioni esagerate, per quantità, per stravaganza della forma o del carattere del disegno o della scritta, non rispetta il carattere ambientale della zona e impedisce la fruizione dell'elemento architettonico o paesaggistico nel quale è inserito.

## CAPITOLO VI

### *Disposizioni finali*

#### **Art. 16**

Sanzioni

<sup>1</sup>Le infrazioni alla presente Ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- la multa da fr. 100.— a fr. 10'000.--;
- la modifica/rimozione degli impianti esposti in violazione materiale della legislazione cantonale e/o comunale, come pure nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della necessaria domanda in sanatoria. In entrambe le circostanze le spese di modifica/rimozione sono a carico dell'espositore e, in via sussidiaria, del proprietario dell'immobile.

<sup>2</sup>Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 segg. della LOC (legge organica comunale).

#### **Art. 17**

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

Per il Municipio

Il Sindaco

Avv. Ettore Vismara

Il Segretario

Waldo Pfund

Paradiso, 9 marzo 2011

Approvato con RM 07.03.2011

Aggiornamenti successivi - approvazioni:

Approvazione Municipio	Pubblicazioni
RM 07.03.2011	14.03.2011 / 28.03.2011
RM 27.01.2020	31.01.2020 / 02.03.2020